



COMUNE di VIONE

PROVINCIA di BRESCIA

P.zza Vittoria, 1 - 25050 Vione (BS)

tel. 0364/94131-906154 - fax 0364/948528 E-mail uff.segreteria@comune.vione.bs.it cod. fisc.00837510171

N. RP. _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 42 Regolamento di Organizzazione)

Io sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24 GEN. 2026, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 24 GEN. 2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Paola Rossini *

(*documento firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. 26 del Registro Servizio

OGGETTO: **APPROVAZIONE RUOLO DEI TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALLA "TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" - ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitrè del mese di Luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 02.04.2016, esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, del D.Lgs 03 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
- il decreto n. 126 in data 20.06.2024 con il quale il Sindaco ha proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio economico e finanziario con decorrenza dalla predetta data e sino alla scadenza del mandato amministrativo, salvo revoca;
- la deliberazione consiliare n. 06 del 28.02.2025, con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il presente esercizio finanziario;
-
- la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 28.02.2025, con la quale è stato approvato il piano di assegnazione degli obiettivi gestionali ed i relativi criteri operativi per l'anno 2025;

RICHIAMATI inoltre:

- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina generale delle entrate, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- la cosiddetta mini-riforma tributaria apportata dalla Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), inerente la gestione della entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni (ad es. l'obbligo di arrotondamento all'euro dell'importo totale di ogni tributo a carico del singolo contribuente), nonché le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) e dal D.Lgs. 158/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATI:

- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi da 639 a 731 che ha introdotto l' "Imposta Unica Comunale" (IUC) – in vigore fino all'anno 2019 – costituita da n. 3 componenti: il regime di prelievo di natura tributaria sul ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti "Tassa sui Rifiuti" (TARI) (sostitutivo della precedente TARES), l' "Imposta municipale propria" (IMU) ed il "Tributo per i Servizi Indivisibili" (TASI);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, dall'anno d'imposta 2020 sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando invece in vigore la TARI con la relativa disciplina;

- il vigente *Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti “TARI”*, approvato con Delibera consiliare n. 05 del 08.04.2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con validità ed efficacia a partire dal 1° Gennaio 2023;

VISTE:

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
- la deliberazione nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all’ARERA, per l’approvazione del PEF 2022-2025;
- la Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTE:

- la Delibera consiliare n. 11 del 30.04.2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario PEF per il periodo 2022/2025;
- la Delibera consiliare n. 09 del 29.04.2024 di approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario PEF per il corrente biennio 2024/2025 in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vione e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade ed utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) ed ai sensi degli atti citati ai punti precedenti;
- la Delibera di Giunta comunale n. 83 del 17.12.2022 di approvazione della “Carta della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani” ai sensi del ‘*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*’ – TQRIF (approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.);
- la Delibera consiliare n. 14 del 19.05.2025 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno d’imposta 2025 in corso;

PRESO ATTO che la Delibera ARERA n. 386/2023 ha introdotto, a partire dall’anno d’imposta 2024, l’applicazione da parte del Comune a tutte le utenze TARI di 2 cosiddette “componenti perequative” UR1a ed UR2a, quali componenti aggiuntive rispetto alla Tari e da includersi negli Avvisi di pagamento della stessa per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e quelli legati ad eventi calamitosi e quindi destinate a coprire costi specifici, da intendersi comunque non come maggiorazioni TARI e non dipendenti dai metri quadri dell’utenza, ma da applicarsi in misura fissa ad ogni utenza TARI sia domestica che non domestica nel modo seguente:

- **UR1** (costo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.): misura = 0,10 €/utenza;
- **UR2** (costo per coprire le agevolazioni per eventi eccezionali/calamitosi, che richiedono interventi special): misura = 1,50 €/utenza;

e quindi totali € 1,60 per utenza sia domestica che non domestica, per cui gli importi complessivi che ne deriveranno dipenderanno dal numero delle utenze Tari;

PRESO ATTO inoltre che il DPCM 21.01.2025 n. 24 introduce una forma di accesso al servizio rifiuti a condizioni tariffarie agevolate a favore delle famiglie in condizioni economico-sociali disagiate noto come “Bonus TARI”, dando attuazione a quanto già formalmente stabilito nell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n 124, come convertito

in Legge 19.12.2019, n. 157, prevedendone al contempo il finanziamento mediante componente perequativa applicata a tutte le utenze.

In particolare il DPCM prevede:

- l’erogazione automatica del Bonus Tari 2025 a favore delle sole utenze domestiche collegate a famiglie con indicatore ISEE inferiore ad Euro 9.530,00 o, se con almeno 4 figli a carico, inferiore ad Euro 20.000,00;
- la concretizzazione di tale Bonus Tari 2025 nello sconto del 25% sulla TARI dovuta dai beneficiari come sopra individuati;
- l’introduzione di una “componente perequativa” identificata quale “**UR3**” e per il 2025 pari ad Euro 6,00 che il Comune deve applicare a tutte le utenze TARI (sia domestiche che non domestiche), la quale *non* ha peraltro alcuna incidenza sulla mera Tari e quindi sulla relativa tariffazione;

DATO ATTO che le entrate derivanti da tali componenti perequative non sono di spettanza comunale, ma che il Comune, ai sensi della delibera ARERA n. 386/2023 e del DPCM 24/2025, provvede a riscuoterle contestualmente alla TARI come partita di giro e successivamente, nei tempi e modi stabiliti dalla normativa, a rendicontarle e poi a riversarle a favore della *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (ente pubblico CSEA);

PRESO ATTO che però – come avverte anche *l’avviso agli operatori del settore rifiuti* pubblicato sul sito istituzionale CSEA - diversamente da quanto previsto per le due componenti perequative UR1 e UR2, per la componente UR3, applicata negli Avvisi di pagamento/documenti di riscossione TARI a partire dal 2025, essendo che il coordinato *bonus sociale rifiuti* sarà erogato dal 2026, la relativa rendicontazione alla CSEA andrà inviata nella dichiarazione relativa all’anno di fatturazione 2026 (contestualmente alla certificazione degli importi derivanti dal *bonus* riconosciuti nei documenti emessi nel corso del 2026) da predisporre nel 2027; conseguentemente, il corrispondente riversamento andrà effettuato anch’esso nel 2027;

PRESO ATTO d’altro canto che a tutt’oggi permane comunque ancora l’incompletezza delle indicazioni operative circa l’applicazione della nuova componente perequativa UR3 e del nuovo Bonus sociale Rifiuti (Bonus Tari), e che pertanto già con la citata deliberazione consiliare n. 14/2025 di approvazione delle tariffe TARI 2025 si erano prorogate le scadenze di pagamento TARI 2025 al 30 giugno e 30 dicembre 2025 e demandandone comunque a successivo atto un’eventuale ulteriore rideterminazione che si rendesse necessaria per i medesimi motivi ed anche in deroga alla cadenza semestrale prevista dalla normativa e dal vigente Regolamento TARI, ai sensi della Delibera ARERA n. 133/2025:

PRESO ATTO

- che l’art. 19 – 4° comma – del D.Lgs. 20.12.1992, n. 504 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993 un tributo annuale a favore delle province a fronte dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni, nonché la tutela, la difesa e valorizzazione del suolo (c.d. “TEFA”);
- che l’art. 1, comma 666, della citata L. 147/2013 prevede espressamente l’applicazione del TEFA al vigente tributo TARI;
- che l’art. 38-bis del D.L. 26.10.2019, n. 124, come convertito con modifiche ed integrazioni dalla L. 19.12.2019, n. 157, integra l’art.19 del D.Lgs. 504/92 in modo da stabilire che dal 1° giugno 2020, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia, la misura del tributo TEFA in argomento è fissata al 5% del prelievo TARI stabilito da ciascun Comune a norma di legge - come confermato altresì con decreto del 1° luglio 2020 del Direttore generale delle Finanze del MEF;
- che il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21.10.2024 recepisce la misura percentuale di cui ai punti precedenti determinando espressamente per l’anno 2025 la tariffa TEFA in argomento al 5%;

CONSIDERATO inoltre che, in base al citato art. 38-bis del DL 124/2019 come convertito con L. 157/2019, dal 1° giugno 2020, per i pagamenti TARI effettuati con versamento unitario di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/07 (ovvero con modello F24), la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del medesimo decreto prevede direttamente a trattenere e riversare il TEFA alla Provincia, al netto della commissione di cui al comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. 504/92 e che solo in caso di versamenti TARI effettuati da parte dei contribuenti a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi all’anno d’imposta 2020 mediante bollettino di c/c postale o bonifico o altro strumento elettronico i Comuni dovranno provvedere al riversamento del corrispondente TEFA alla Provincia, al netto della commissione dello 0,30% delle somme riscosse;

CONSIDERATO che il Comune di Vione provvede direttamente ed in proprio alla riscossione della TARI;

VISTO il prospetto riepilogativo relativo al Ruolo ordinario TARI - anno d'imposta 2025 - elaborato in data 20.06.2025 tenendo puntualmente conto di tutta la succitata vigente normativa, dei citati Regolamenti comunali e considerata la suddetta percentuale provinciale;

RITENUTO dover approvare il Ruolo TARI 2025 oggettivato;

VISTI il vigente Regolamento di Contabilità ed il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE il Ruolo dei tributi comunali relativi alla TARI – anno 2025:

per la complessiva somma di € 192.262,00

per un numero di utenze pari a:

utenze domestiche (D): 1.804 - utenze non domestiche (N.D.): 35

così come risulta dal seguente riepilogo:

			IMPORTO
TARI (utenze D. + N.D.)			€. 264.980,52
Componenti perequative (utenze D. + N.D.):			
UR1			€ 183,90
UR2			€ 2.758,50
UR3			€ 11.034,00
TRIBUTO PROVINCIALE (5%)	(utenze D. + N.D.)		€ 13.249,33
Arrotondamenti (L. 296/06))			€ 55,75
TOTALE CARICO			€ 292.262,00

2. DI ACCERTARE a tal fine in conto del capitolo di bilancio in entrata 1010161 la cifra di € 264.980,52 a titolo di TARI ruolo ordinario 2025 e relativi arrotondamenti;

3. DI PROVVEDERE nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa alla comunicazione ed al riversamento alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA) delle somme riscosse a titolo di componenti perequative UR1 (€ 183,90) ed UR2 (€ 2.750,50) accertandole in conto del capitolo entrata 1010151 ed uscita 0104104 del corrente bilancio;

4. DI ACCERTARE la somma riscossa a titolo di componente perequativa UR3 in conto del capitolo entrata 1010151 ed uscita 0104104 del corrente bilancio, **dando atto al contempo che** la relativa comunicazione ed il corrispondente riversamento alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA) sono rimandati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa, all'anno 2027;

5. DI DARE ATTO che, in deroga alla cadenza semestrale prevista dalla normativa e dal vigente Regolamento TARI, ed ai sensi della Delibera ARERA n. 133/2025, per il corrente anno d'imposta 2025 la riscossione della tassa in argomento è organizzata in:

n. 2 RATE, aventi rispettivamente scadenza in data: 31 Luglio 2025 e 30 Settembre 2025 (con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 31 Luglio 2025);

6. DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

7. COPIA della presente viene trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici comunali;

8. DI ATTESTARE, infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10.10.2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rossini Paola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Chiappini Angela

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.	
Vione, 23.07.2025	Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Angela Chiappini